NORME INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 112, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 2

Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine

L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data e' fissata dal presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale, dell'Ordine. L'avviso di convocazione e' spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo. L'avviso di convocazione, che e' comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Versione in vigore dal 28 agosto 1966, non più in vigore dal 26 agosto 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-per-l-applicazione-della-legge-3-febbraio-1963-n/art-2-elezione-del-consiglio-nazionale-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it